

TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro

Il giudice, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva che precede,

rilevato

che, facendo applicazione dell'art. 33 della legge n. 104/92, il Dirigente dell'Istituto scolastico " " di Comiso ha assegnato a

(collocata al 4° posto della graduatoria interna) una cattedra c.d interna di 18 ore, e ciò in danno di (collocata al 3° posto della medesima graduatoria) alla quale è stata conseguentemente assegnata una cattedra con completamento dell'orario presso altro istituto sito a Vittoria;

che, premessa l'illegittimità di tale assegnazione, la invoca tutela urgente;

che nella fattispecie concreta deve anzitutto ritenersi sussistente il requisito del *periculum in mora* e ciò in quanto, considerato il tempo verosimilmente necessario alla definizione del giudizio di merito, un'eventuale sentenza favorevole alla ricorrente risulterebbe *inutiliter data*;

che, relativamente al *fumus boni iuris*, ritiene il giudicante che la disciplina di favore dettata dalla suddetta disposizione non trovi applicazione nel caso in argomento, non potendo dunque ritenersi idonea a giustificare l'"aggiornamento" di una graduatoria di istituto e la conseguenziale modifica della posizione lavorativa del soggetto interessato;

che, in particolare, l'esigenza di agevolare il parente di un soggetto portatore di handicap, in vista dell'assistenza da prestare a quest'ultimo, in alcun modo può ritenersi significativamente vulnerata dall'attribuzione di una cattedra con completamento dell'orario presso un diverso istituto, a tal fine rilevando invece la fase antecedente dell'assegnazione della sede;

che, difatti, con specifico riferimento alla vicenda per cui si procede, è del tutto ragionevole sostenere che la possa adeguatamente prendersi cura del proprio suocero pur dovendo ripartire le proprie ore di insegnamento tra due istituti ubicati l'uno a pochi chilometri dall'altro;

che, del resto, diversamente opinando, la tutela accordata a quanti assistano soggetti invalidi implicherebbe l'indiscriminato e illegittimo riconoscimento di vantaggi non strettamente correlati alla *ratio legis* del citato art. 33;

che i rilievi svolti giustificano l'accoglimento del ricorso, sicchè al dirigente del summenzionato istituto scolastico va rivolto l'ordine di mantenere, in favore della ricorrente, l'assegnazione della cattedra interna di materie letterarie di 18 ore settimanali;

che, stante l'esito della lite e tenuto conto del principio di soccombenza, i resistenti vanno condannati in solido a rifondere a le spese processuali;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, disapplica il provvedimento del dirigente scolastico dell'Istituto " " di prot. n. 2860/FP del 4 settembre 2008 e ordina a tale dirigente di attribuire a la cattedra interna di materie letterarie di 18 ore settimanali.

Condanna in solido i resistenti a rifondere a le spese processuali, liquidate d'ufficio in complessivi € 1.200,00, oltre IVA e CPA.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di legge.
Ragusa 17 novembre 2008

IL CANCELLIERE
(Orazio Gennuso)

Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)

